

Sentenza: 2 aprile 2019, n. 116

Materia: ordine pubblico – sicurezza – bullismo e cyberbullismo – tutela della salute

Parametri invocati: art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: artt. 1, comma 1, e 4 della legge regionale Umbria 9 maggio 2018, n. 4 (Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo – Modificazioni a leggi regionali)

Esito: infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale

Estensore nota: Alessandro Zacchi

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 1, comma 1, e 4 della legge regionale Umbria 4/2018, in riferimento all'art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione, lamentando un'invasione di competenze in relazione all'introduzione di disposizioni concernenti bullismo e cyberbullismo.

Il ricorrente ha impugnato la legge regionale in quanto, rispetto alle finalità, l'art. 1, che mira a "tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minorenni, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili", conterrebbe una "formulazione generica e poco chiara", atta a ricomprendere interventi non solo di carattere social-preventivo, ma anche inerenti all'ordine pubblico e alla sicurezza.

L'art. 4 è stato oggetto di impugnazione poiché istitutivo del "Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo", uno strumento, ad avviso del Presidente del Consiglio dei Ministri, in contrasto con le disposizioni costituzionali per l'inclusione, al suo interno, di soggetti appartenenti alle Forze di polizia. Secondo il ricorrente, infatti, la partecipazione al Tavolo anche da parte di Prefetti, Polizia e Guardia di finanza, trascenderebbe la finalità di carattere sociale ed educativo sottesa all'intervento regionale, riguardando profili penali ed interferendo indebitamente con la competenza esclusiva statale in materia "ordine pubblico e sicurezza".

La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità proposte dal ricorrente per i motivi di seguito esposti.

Innanzitutto, i giudici hanno premesso che il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è oggetto di attenzione ad ogni livello, sia statale che territoriale, considerata la gravità dei comportamenti dei soggetti attivi e le conseguenze e i danni prodotti sulle vittime di queste condotte. Nell'ordinamento italiano, il fenomeno ha trovato una regolamentazione attraverso la legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo). A livello locale, invece, le Regioni si sono adoperate non solo tramite atti legislativi, ma anche con attività promozionali e iniziative volte a sensibilizzare la società rispetto alla tematica in esame. Ad avviso dei giudici costituzionali, dunque, la legge regionale umbra 4/2018 si inserisce in questo

contesto, prevedendo una serie di interventi volti alla prevenzione e al contrasto del fenomeno nel territorio regionale.

Dopo tali considerazioni, la Corte Costituzionale si è espressa nel merito della questione focalizzandosi sulle due disposizioni impugnate.

La prima disposizione, l'art. 1, comma 1, descrive le finalità dell'intervento regionale: la Regione Umbria, per raggiungere gli obiettivi individuati, promuove e sostiene progetti e programmi concernenti: campagne di sensibilizzazione e informazione in ordine alla gravità del bullismo e del cyberbullismo; iniziative a carattere culturale, sociale, sanitario, ricreativo e sportivo su legalità e rispetto reciproco; programmi di sostegno in favore dei minorenni vittime di atti di bullismo, programmi di recupero rivolti agli autori di detti atti e programmi di assistenza e supporti ai genitori coinvolti.

Ad avviso dei giudici, la lettura della disposizione porta ad escludere che questa ecceda l'ambito di intervento regionale interferendo con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, ex art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione.

Secondo la Corte "ai fini dell'individuazione della materia nella quale si colloca la norma impugnata, si deve tener conto dell'oggetto, della *ratio* e della finalità della disciplina da essa stabilita", "tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato". Dunque, per individuare la materia, si devono considerare: oggetto, *ratio* e finalità.

Rispetto a questi tre profili, i giudici hanno ritenuto che la Regione Umbria abbia agito su un piano esclusivamente educativo, con una legge che dedica particolare attenzione ai giovani e ad azioni di tipo culturale, sociale, sanitario, ricreativo e sportivo; non sono state rintracciate interferenze rispetto all'attività di repressione del bullismo e del cyberbullismo, né dal punto di vista dell'ordine pubblico, né da quello della sicurezza. La Corte ha precisato che il legislatore regionale è intervenuto in un'ottica di prevenzione del bullismo in quanto problema di interesse sociale generale, perseguendo finalità prevenzionistiche estranee alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.

La seconda disposizione, l'art. 4, istituisce il "Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo", presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore a tal fine delegato e composto da vari soggetti: Presidenti delle consulte provinciali degli studenti, rappresentanti delle Aziende USL e un rappresentante dell'ANCI. Al Tavolo possono inoltre partecipare anche altre figure, previa intesa con gli enti di appartenenza, tra cui: Prefetti, un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, uno dell'Ordine degli avvocati, uno dell'Arma dei Carabinieri, uno della Polizia e uno della Guardia di finanza.

I giudici hanno motivato la legittimità della misura istitutiva del Tavolo di coordinamento sulla base di precedenti pronunce costituzionali relative a iniziative analoghe legate a bullismo e cyberbullismo. La Corte, infatti, ha ripetutamente ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento ad altre disposizioni di legge che istituivano organismi operanti nell'ambito della promozione della cultura della legalità, quando i compiti erano essenzialmente di promozione culturale, studio e ricerca: l'attività di conoscenza, formazione e ricerca non appare, ad avviso dei giudici, idonea ad incidere sull'assetto della competenza statale.

Ancora, la Corte Costituzionale ha precisato che la presenza, eventuale, di esponenti delle Forze di polizia non costituisca di per sé, un'invasione delle competenze statali. *In primis*, perché la partecipazione di tali soggetti non è obbligatoria, ma è facoltativa ed eventuale, per cui si rende necessaria la previa autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza. In secondo luogo, i compiti

affidati agli esponenti delle Forze di polizia hanno un carattere meramente conoscitivo ed informativo. Per tali motivi, i giudici non hanno ravvisato, neanche in questo caso, alcuna violazione dell'art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione.

La Corte, dunque, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale né rispetto all'art. 1, comma 1, della l.r. 4/2018, né rispetto all'art. 4 della medesima legge, non rientrando le disposizioni in esame all'interno della materia, di competenza statale, "ordine pubblico e sicurezza".